

ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO
Via Duca degli Abruzzi n.1/c – Tel. fax 0874 /412086 Campobasso
email ordine.farmacisti.cb@gmail.com – pec: ordinefarmacisticb@pec.fofi.it

Prot. n. 144
Circolare n. 06/2024.

Campobasso, 18/03/2024.

A TUTTI I FARMACISTI
ISCRITTI ALL'ALBO
LORO SEDI

ONAOSI - CONTRIBUTO VOLONTARIO ONAOSI 2024 – SCADENZA 31
MARZO 2024

Si informano gli iscritti che l'ONAOSI (Opera Nazionale Assistenti Orfani Italiani) ci ha inviato la documentazione riguardante l'iscrizione facoltativa dei sanitari alla Fondazione.

L'ONAOSI ha come obiettivo principale quello di **sostenere, educare, istruire e formare gli orfani e i figli dei suoi contribuenti**, che includono medici chirurghi, odontoiatri, medici veterinari e farmacisti italiani. Questo consente loro di conseguire un titolo di studio e di accedere all'esercizio di una professione.

Si rammenta che l'anno 2024 è l'ultimo anno in cui i farmacisti iscritti per la prima volta a un Ordine professionale dall'anno 2014 possono iscriversi come contribuenti volontari a causa delle disposizioni contenute nello Statuto ONAOSI. Pertanto, secondo il Regolamento, possono iscriversi all'ONAOSI dopo il quinto anno di iscrizione a un Albo professionale. All'atto dell'iscrizione, dovranno versare alla Fondazione una somma supplementare pari alle quote arretrate successive al quinto anno. Tuttavia, trascorso un termine di dieci anni dalla prima iscrizione all'Albo, la domanda di iscrizione volontaria non è più accoglibile.

Copia del documento pervenuto dalla Fondazione si rimette in allegato alla presente circolare, dove sono indicate le quote annuali da versare nell'anno 2024 e la relativa domanda d'iscrizione.

Per ricevere tutte le informazioni sulle attività istituzionali della Fondazione, il farmacista aderente può iscriversi alla newsletter accedendo all'apposita sezione del sito internet www.onaosi.it, compilando il modulo di iscrizione in tutte le sue sezioni.

RILEVAZIONE DATI AGGRESSIONI AL PERSONALE SANITARIO E SOCIO-SANITARIO

Questo Ordine, rende noto che ONSEPS (Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie) acquisisce con il supporto dell'Osservatorio Nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza della Sanità , istituito presso l'Agenas e degli Ordini professionali i dati regionali relativi all'entità e alla frequenza degli episodi di violenza commessi ai danni dei sanitari nell'esserci delle loro funzioni.

Pertanto la Federazione in base alle indicazioni fornite dal Ministero ha predisposto un questionario che si allega alla presente circolare volto a rilevare i dati relativi alle aggressioni al personale sanitario e socio sanitario con preghiera di compilarlo e restituirlo nel più breve tempo possibile a questo Ordine.

Copia del documento pervenuto dalla federazione si allega alla presente circolare.

MINISTERO DELLA SALUTE – INDICAZIONI OPERATIVE SULL'APPLICAZIONE DEL D.Lgs. 218/2023 ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE ALLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO UE 2019/6 RELATIVO AI MEDICINALI VETERINARI E CHE ABROGA LA DIRETTIVA 2001/82/CE

Questo Ordine comunica che il Ministero della Salute ha diffuso le indicazioni operative sull'applicazione del Decreto Legislativo 7 dicembre 2023, n. 218, di cui all'oggetto.

In particolare si evidenziano i punti più importanti quali:

MEDICINALI OMEOPATICI

TRACCIABILITA'

DISTRBUZIONE ALL'INGROSSO

VENDITA DIRETTA

COMPATIBILITA DELLA FIGURA DI RESPONSABILE DI UN MAGAZZINO DI DISTRIBUZIONE ALL'INGROSSO CON FARMACISTA IN UNA PARAFARMACIA

FORNITURA DI OSSIGENO E GAS MEDICINALI

PRESCRIZIONE

INTRODUZIONE DI MEDICINALI DA ALTRI STATI MEMBRI E IMPORTAZIONI DA PAESI TERZI

SOSTITUZIONE

CAMPIONI GRATUITI

Copia del documento pervenuto dalla Federazione con il relativo link di riferimento si allega alla presente circolare.

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLITICHE IN FAVORE DELLE PERSONE ANZIANE

Si comunica che è stato approvato in Consiglio dei Ministri il decreto legislativo attuativo della legge delega 23 marzo 2023 n. 33 sulla governance della politica nazionale in favore delle persone anziane.

In particolare il provvedimento ora all'esame del Parlamento per l'espressione del previsto parere, promuove strumenti di sanità preventiva e di telemedicina presso il domicilio delle persone anziane e introduce misure volte a contrastarne l'isolamento e la deprivazione relazionale e affettiva a favore del mantenimento delle capacità fisiche, intellettive e sociali.

Inoltre nell'ambito dei punti unici di accesso (PUA) ossia le strutture che garantiscono attraverso il SSN e gli ATS alle persone anziane in condizioni di non autosufficienza l'accesso ai servizi sociali e ai servizi sociosanitari è assicurata alle persone anziane la possibilità di ottenere una valutazione multidimensionale per l'erogazione dell'orientamento e del sostegno informativo destinati a favorire il pieno accesso agli interventi e ai servizi sanitari, sociali e sociosanitari.

Pertanto la Federazione ci ha comunicato che le Camere dovranno esprimersi sull'atto entro il 1° marzo 2024.

Sarà cura dello Scrivente fornire ogni utile aggiornamento sull'iter di adozione definitiva del provvedimento.

CONVENZIONE ENPAF – STELLANTIS

Per opportuna conoscenza e documentazione, si trasmette in allegato le condizioni aggiornate al mese di marzo 2024 della convenzione con la Stellantis, in favore di tutti gli iscritti all'Albo.

Cordiali saluti.

**IL PRESIDENTE
(Dr. Michele RINALDI)**

Prot. Uscita n.1212/24
Del 25/01/2024

«Cognome» «Nome»
«Via» «Civico» «Lettera»

«Cap» «Comune» («Prov»)
Codice ONAOSI: «Cod_Onaosi»

Oggetto: contributo volontario ONAOSI 2024 – scadenza 31 marzo 2024.

Gentile Dottoressa/Gentile Dottore,

Le trasmettiamo l'avviso di pagamento per il rinnovo della Sua quota volontaria Onaosi per l'anno 2024: l'accluso avviso di pagamento premarcato pagoPA è **pagabile sia tramite canali fisici (banca, uffici postali, esercenti convenzionati) sia tramite canali online**; per maggiori informazioni è possibile visitare il sito <https://www.pagopa.gov.it/it/cittadini/dove-pagare>.

Le ricordiamo che per l'accesso o il mantenimento del titolo alle prestazioni e/o ai servizi Onaosi, il versamento della quota deve essere effettuato **entro il termine regolamentare del 31 marzo 2024**.

QUOTE ANNUALI 2024

PER ANZIANITA' ORDINISTICA COMPLESSIVA FINO A 5 ANNI

- € 227,90 annui per reddito complessivo individuale superiore a € 60.000,00;
- € 209,70 annui per reddito complessivo individuale superiore a € 40.000,00 ed inferiore/uguale a € 60.000,00;
- € 101,50 annui per reddito complessivo individuale superiore a € 20.000,00 ed inferiore/uguale a € 40.000,00;
- € 33,80 annui per reddito complessivo individuale inferiore/uguale a € 20.000,00.

PER ANZIANITA' ORDINISTICA COMPLESSIVA SUPERIORE A 5 ANNI

- € 227,90 annui per reddito complessivo individuale superiore a € 60.000,00;
- € 209,70 annui per reddito complessivo individuale superiore a € 40.000,00 ed inferiore/uguale a € 60.000,00;
- € 164,50 annui per reddito complessivo individuale superiore a € 20.000,00 ed inferiore/uguale a € 40.000,00;
- € 52,60 annui per reddito complessivo individuale inferiore/uguale a € 20.000,00.

PER ETA' SUPERIORE A 67 ANNI ED ANZIANITA' CONTRIBUTIVA ONAOSI DI 30 ANNI

- € 227,90 contributo vitalizio *una tantum* per età superiore ai 67 anni - anzianità contributiva complessiva (obbligatoria e/o volontaria) di almeno 30 anni – nessun rapporto convenzionale in corso con la Pubblica Amministrazione.

N.B. In caso di possesso alla data del 31.12.2023 dei requisiti di reddito e anzianità ordinistica che danno titolo alla riduzione della quota (inferiore ad € 227,90) per il 2024, gli stessi vanno autocertificati con l'acclusa dichiarazione sostitutiva, in allegato alla presente, da restituire all'Onaosi entro trenta giorni dal termine per la presentazione del Modello Unico PF 2024, tramite posta elettronica e/o posta ordinaria agli indirizzi indicati a margine.

Le segnaliamo che potrebbe ravvisare un importo complessivo del bollettino premarcato maggiore rispetto alla singola quota annuale 2024, conseguenza del fatto che in alcuni e sporadici casi è stato sommato alla quota ordinaria annuale l'ammontare dell'integrazione e/o di eventuali importi residuali ad oggi non versati.

Qualora Le risultasse comunque dovuta una quota diversa da quella indicata, non utilizzi il bollettino premarcato ma effettui il pagamento mediante le seguenti coordinate bancarie:

c/c bancario c/o Banca Monte dei Paschi di Siena SpA – Via XX Settembre, 77						
IBAN (coordinate bancarie internazionali)	PAESE	CIN EUR	CIN	ABI	CAB	N° CONTO
	IT	11	G	01030	03000	000003805884
INTESTAZIONE	"FONDAZIONE ONAOSI 06124 PERUGIA"					
CODICE BIC (da estero)	PASCITMMPER					

indicando SEMPRE nella causale "quota 2024" ed il Suo codice ONAOSI (v. in alto a destra), ricordando di inviare l'autocertificazione in allegato alla presente, debitamente compilata unicamente qualora versasse un importo diverso/inferiore rispetto alla quota ordinaria di € 227,90.

Le ricordiamo, inoltre, che la domiciliazione bancaria (SEPA-SDD) – addebito diretto della quota, alla scadenza, sul proprio conto corrente bancario – è la forma di pagamento più comoda e più sicura per non dimenticare le scadenze. Per attivarla, con decorrenza dall'anno 2024 è necessario restituire, entro il termine del 10 marzo 2024, il modulo reperibile al seguente indirizzo: www.onaosi.it/domiciliazionebancaria2024.pdf

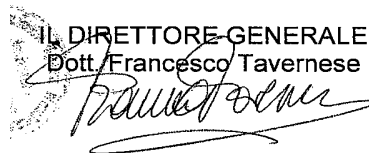
./.

Per la verifica della Sua posizione contributiva può contattare il competente Ufficio amministrativo dal Lunedì al Mercoledì (9.00 – 13.00; 15.00 – 17.00) – Giovedì e Venerdì (9.00 – 13.00) ai seguenti numeri: 075 58.69.235 – 075 5002091 - centralino 075 5869511. Informazioni e modulistica sono scaricabili dal sito www.onaosi.it

Per ricevere tutte le informazioni sulle attività istituzionali della Fondazione direttamente al Suo indirizzo di posta elettronica, La invitiamo ad iscriversi alla newsletter accedendo nell'apposita sezione del sito internet, compilando il modulo di iscrizione in tutte le sue sezioni.

Le segnaliamo, altresì, l'attivazione dell'Area Riservata agli iscritti tramite l'accesso al seguente indirizzo:
<https://areacontribuenti.onaosi.it>

Nel ringraziarLa dell'attenzione porgiamo cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Francesco Tavernese


*Resp. Ufficio Contribuzione Volontaria
f.to Cinzia Scoscia
Resp. Area Ricavi e Contribuzione
f.to Giuseppe Nardi*

Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione

Contribuzione volontaria anno 2024

(da inviare solo se si ha diritto a riduzione della quota annuale o al versamento vitalizio)

Spazio riservato all' O.N.A.O.S.I.

Codice Anagrafico O.N.A.O.S.I.

--	--	--	--	--	--

Sepa ☐ PagoPA ☐

Io sottoscritto/a _____

Codice Fiscale

Residente a..... Prov. (.....) in Via n..... C.A.P.

--	--	--	--	--

Cell. Tel.

e-mail..... e-mail PEC

Eventuale diverso indirizzo per comunicazioni:

Via..... n. Prov. (.....) C.A.P.

--	--	--	--	--

ai sensi dell'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 del citato DPR

DICHIARO

al fine di beneficiare della facoltà di versare in misura ridotta o vitalizia la quota ONAOSI, di essere in possesso dei seguenti requisiti:

1) ANZIANITA' ORDINISTICA

Riferita alla prima iscrizione assoluta ad un Ordine dei Medici Chirurghi, Odontoiatri, Farmacisti o Medici Veterinari

☐ inferiore/uguale a 5 anni;

☐ superiore a 5 anni;

Quota per: prima iscrizione
ad un Ordine Professionale
da **meno di 5 anni**

Quota per: prima iscrizione
ad un Ordine Professionale
da **più di 5 anni**

2) REDDITO (*)

☐ superiore a € 40.000,00 ed inferiore/uguale a € 60.000,00;

€ 209,70

€ 209,70

☐ superiore a € 20.000,00 ed inferiore/uguale a € 40.000,00;

€ 101,50

€ 164,50

☐ inferiore/uguale a € 20.000,00

€ 33,80

€ 52,60

(*) Reddito complessivo individuale riferito all'anno precedente (2023), secondo l'art. 8 DPR 22.12.1986 n. 917 (TUIR), al lordo degli oneri deducibili e delle ulteriori deduzioni previste dal TUIR.

3) ETA' ANAGRAFICA/ANZIANITA' CONTRIBUTIVA (IN ALTERNATIVA AI PUNTI 1 E 2)

☐ Età superiore a 67 anni (compiuti al 31/12 dell'anno precedente a quello di riferimento), nessun rapporto convenzionale in corso con la Pubblica Amministrazione e anzianità contributiva (ONAOSI) complessiva** (obbligatoria e/o volontaria) di almeno trenta (30) anni con diritto a versare "una tantum" la quota vitalizia di € 227,90.

**Se i 30 anni di contributi ONAOSI, o parte di essi, sono stati versati mediante "trattenuta in busta paga" (con uno o più rapporti di Pubblica Dipendenza), si prega di compilare la sottostante parte del modulo.

☐ Ex Pubblico Dipendente presso (indicare struttura/e):.....

Data inizio rapporto:/...../.....

Data fine rapporto:/...../.....

Allego copia fotostatica del seguente documento di riconoscimento in corso di validità(***).....
Dichiaro, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data Firma (leggibile)

(***) Le dichiarazioni inviate per posta sono valide solo se corredate di copia di un documento di riconoscimento in corso di validità munito di fotografia rilasciato da un' Amministrazione dello Stato.

Inviare tramite indirizzo di posta elettronica: contributi@onaosi.it – Pec: contributi@pec.onaosi.it oppure spedire a:
Fondazione ONAOSI Via R. D'Andreotto, 18 – 06124 - Perugia

**Ai Presidenti degli Ordini Provinciali
dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri,
Medici Veterinari e Farmacisti**

**Ai Presidenti
FNOMCeO – FOFI -FNOVI
ENPAM – ENPAF – ENPAV**

**Agli Organi di Stampa ed Informazione
delle Federazioni Nazionali (Fnomceo, Fnovi, Fofi)
e degli Enti di Previdenza (Enpam, Enpav, Enpaf)**

LORO SEDI

OGGETTO: Contribuzione volontaria ONAOSI anno 2024.

Gentili Presidenti,

con la presente si informa che anche per quest'anno la Fondazione ONAOSI ha provveduto ad inviare a tutti gli iscritti volontari all'ONAOSI, in regola al 31.12.2023, la modulistica già precompilata utile al rinnovo della quota 2024 la cui scadenza del termine è **il 31 marzo 2024**.

A tal fine si ritiene utile trasmettere per opportuna conoscenza il testo dell'informativa allegata alla richiesta di pagamento, che contiene dettagliate informazioni sull'adempimento della quota 2024. L'informativa è scaricabile anche dal nostro sito ufficiale www.onaosi.it

Si ricorda che l'iscrizione e la regolarità di contribuzione costituiscono condizioni indispensabili per l'accesso alle prestazioni e ai servizi.

Il mancato ricevimento della modulistica non esonera il contribuente dal versamento del contributo per l'anno in corso.

Si ricorda, altresì, **che il 2024 è l'ultimo anno** in cui si possono iscrivere come contribuenti volontari i Sanitari iscritti per la prima volta all'Ordine Professionale di appartenenza nell'anno 2014, per effetto delle disposizioni contenute nel vigente Statuto Onaosi all'art. 5 commi 6 e 7 che, si riportano di seguito a titolo di promemoria:

"A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 1, comma 485 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i Sanitari neoiscritti rispettivamente agli Albi provinciali dei medici chirurghi, odontoiatri, medici veterinari e farmacisti, è ammessa la facoltà di iscriversi come contribuenti volontari entro dieci anni dalla data di prima iscrizione all'albo".

"I contribuenti volontari che si iscrivano all'ONAOSI dopo il quinto anno di iscrizione all'albo professionale dovranno all'atto dell'iscrizione versare alla Fondazione una somma supplementare pari alle quote arretrate successive al quinto anno. Trascorso inutilmente il termine di dieci anni dalla prima iscrizione all'Albo, la domanda di iscrizione volontaria non è accoglibile".

Pertanto si chiede cortesemente agli Ordini Provinciali in indirizzo di trasmettere questa informativa, stesso mezzo, ai propri iscritti onde consentire a ciascuno dei Sanitari di iscriversi all'ONAOSI entro il termine previsto. Parimenti si chiede agli Organi di stampa ed informazione delle Federazioni Nazionali e degli Enti di Previdenza di darne la massima diffusione.

Gli uffici amministrativi della Fondazione sono a completa disposizione per fornire ogni eventuale ulteriore chiarimento anche telefonico, tutti i giorni dal Lunedì al Mercoledì (9.00 – 13.00; 15.00 – 17.00) – Giovedì e Venerdì (9.00 – 13.00) ai seguenti numeri: 075 58.69.235 – 075 5002091 - centralino 075 5869511 – e-mail: contributi@onaosi.it

Si segnala, altresì, l'attivazione dell'Area Riservata agli iscritti tramite l'accesso al seguente indirizzo: <https://areacontribuenti.onaosi.it>

Cordiali saluti.


IL PRESIDENTE
Dott. Arnaldo Bianco



Roma, 27/02/2024

Ufficio: DAR/PF
Protocollo: 202400002475/A.G.
Oggetto: ONSEPS – Rilevazione dati aggressioni al personale sanitario e socio-sanitario

Circolare n. 14830

SS

4.1

IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c.

AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

***ONSEPS – Rilevazione dati aggressioni al personale sanitario e socio-sanitario:
QUESTIONARIO da somministrare agli iscritti nel mese di novembre***

In base all'art. 2, comma 2, della Legge 113/2020 (cfr [circolare federale n. 12500 del 21.9.2020](#)), l'Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie (ONSEPS) acquisisce, con il supporto dell'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità istituito presso l'Agenas e degli Ordini professionali, i dati regionali relativi all'entità e alla frequenza degli episodi di violenza commessi ai danni dei sanitari nell'esercizio delle loro funzioni.

In attuazione di tale disposizione l'ONSEPS, al fine di ottenere dati confrontabili e omogenei sul fenomeno, ha condiviso con il Ministero della Salute (cfr. nota prot. [0044115-07/08/2023-DGPROF-MDS-P](#)) l'esigenza di acquisire tali informazioni tramite un questionario che dovrà essere somministrato, una tantum, da parte di ciascun Ordine ai propri iscritti.

La Federazione, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero, ha provveduto alla predisposizione del **questionario** ([CLICCA QUI](#)) tramite l'utilizzo di appositi strumenti informatici che permettono l'archiviazione diretta delle risposte in un unico database excel, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di privacy.

Il questionario, da **trasmettere agli iscritti**, dovrà essere compilato dagli **stessi entro l'8 marzo p.v.**, così da consentire alla Federazione la trasmissione al Ministero dei dati raccolti.

Si invitano pertanto gli Ordini ad attivarsi al fine di garantire la massima divulgazione del questionario, promuovendone la compilazione da parte degli iscritti entro il termine sopra indicato del

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(Dr. Andrea Mandelli)



Roma, 27/02/2024

Ufficio: DAR/PF/DC
Protocollo: 202400002508/A.G.
Oggetto: Ministero della Salute – indicazioni operative sull'applicazione del D.Lgs. 218/2023 Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/6, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE.

Circolare n. 14834

SS
8.4
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

Medicinali veterinari:
**dal Ministero della Salute le indicazioni operative sull'applicazione del
D.Lgs. 218/2023 recante adeguamento della normativa nazionale al
Regolamento (UE) 2019/6**

Riferimenti: Decreto Legislativo 7 dicembre 2023, n. 218 - *Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE*, ai sensi dell'articolo 17 della legge 4 agosto 2022, n. 127. ([GU n.2 del 3-1-2024](#))

Si fa seguito alla circolare federale n. [14803 del 29/01/2024](#), per segnalare che il Ministero della Salute, con nota [0006420-08/02/2024-DGSAF-MDS-P](#) del 8.2.2024, ha divulgato indicazioni operative sull'applicazione del D.Lgs. 218/2023.

Nel rinviare al contenuto della nota ministeriale per ogni utile approfondimento, si evidenziano in sintesi i seguenti punti.

Medicinali omeopatici

L'articolo 10 del decreto prevede l'impiego, a determinate condizioni, di medicinali omeopatici registrati per uso umano e chiarisce in quali casi possa essere fissato in

zero giorni il tempo di attesa - ossia il periodo minimo tra l'ultima somministrazione del medicinale veterinario a un animale e la produzione di alimenti ottenuti da tale animale, che, in condizioni d'impiego normali, è necessario per garantire che tali alimenti non contengano residui in quantità nocive per la salute pubblica - qualora i medicinali in questione siano prescritti per animali destinati alla produzione di alimenti. L'impiego di medicinali non previsto dai termini dell'AIC prevede una valutazione da parte medico veterinario circa la corrispondenza del medicinale omeopatico per uso umano che si intende prescrivere ai requisiti di cui all'articolo 86, paragrafo 1, del regolamento in base al quale è soggetto a una procedura di registrazione il medicinale veterinario omeopatico che rispetta tutte le seguenti condizioni:

- a) la via di somministrazione del medicinale è descritta nella farmacopea europea o, in assenza di tale descrizione, nelle farmacopee ufficiali degli Stati membri;
- b) il grado di diluizione è sufficiente per garantire la sua sicurezza e non contiene più di una parte per 10 000 di tintura madre;
- c) sulla sua etichettatura o nelle informazioni di qualunque tipo relative al medicinale non appare alcuna indicazione terapeutica".

Il sistema informativo della tracciabilità richiede comunque una "dichiarazione" al riguardo da inserire nella prescrizione nel caso in cui il medicinale per uso umano non rispetti i requisiti di cui all'articolo 86, paragrafo 1, del regolamento stesso.

Tracciabilità

L'articolo 2, comma 2, del D.Lgs. 218/2023 introduce la definizione di "sistema informativo di tracciabilità", con la quale si intende il sistema della Banca dati centrale della tracciabilità del farmaco (BDC), e il sistema informativo nazionale per la farmacosorveglianza.

Come già evidenziato nella citata circolare federale, l'articolo 16 del D.Lgs. regola l'adeguamento e il coordinamento dei sistemi informatici nazionali rispetto ai sistemi informatici istituiti con il Regolamento (UE) 2019/6 prevedendo una serie di obblighi di registrazione.

In proposito, il Ministero sottolinea che la disposizione introduce **l'obbligo per tutti i soggetti coinvolti nella distribuzione, prescrizione, dispensazione e impiego dei medicinali di registrare le proprie informazioni anagrafiche prima dell'inizio dell'attività e, successivamente, ogni modifica nel sistema informativo di tracciabilità.**

Sul punto, la nota ministeriale richiama inoltre l'allegato IV del decreto – Sezione A ove è chiarito che le farmacie, *ai fini dell'erogazione dei medicinali prescritti con la ricetta veterinaria elettronica, possono utilizzare l'infrastruttura della ricetta elettronica (Sistema di accoglienza centrale-SAC, del Ministero dell'economia e delle finanze ovvero tramite il Sistema di accoglienza regionale- SAR per le Regioni/province autonome che ne sono provviste) di cui al decreto ministeriale 2 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 novembre 2011, n. 264, nell'ambito del Sistema tessera sanitaria gestito dal Ministero dell'economia e delle finanze. A tale ultimo fine l'infrastruttura SAC, anche tramite il SAR, è interconnessa con il Sistema di tracciabilità secondo le modalità applicative pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute.*

Distribuzione all'ingrosso

L'articolo 17 del decreto stabilisce la procedura di autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso dei medicinali veterinari.

Ai sensi dell'articolo 18 del decreto **il titolare delle AIC di medicinali veterinari può distribuire all'ingrosso i medicinali veterinari di cui è titolare, senza necessità di un'ulteriore autorizzazione** di cui all'articolo 17. In tale caso, per le attività di propria competenza, il titolare si identifica nelle persone di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1248 della Commissione del 29 luglio 2021 riguardante le misure in materia di buona pratica di distribuzione per i medicinali veterinari (titolari di un'autorizzazione alla fabbricazione che effettuano la distribuzione all'ingrosso dei medicinali veterinari oggetto di tale autorizzazione alla fabbricazione, nonché titolari di un'autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso, compresi quelli che sono stabiliti o operano nell'ambito di regimi doganali specifici, quali zone franche o depositi doganali) conformemente al regolamento e si impegna a sviluppare e mantenere un sistema di qualità.

Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto è altresì definita, in analogia a quanto già previsto dall'articolo 73 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, la figura del **“depositario”**, come colui che detiene medicinali veterinari sulla base di contratti di deposito stipulati con i titolari dell'AIC dei medicinali veterinari o con i loro rappresentanti in Italia, di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento. Oltre alla figura del depositario, il decreto prevede che il titolare possa avvalersi di **altri distributori all'ingrosso autorizzati**, anche in applicazione del Capo VIII (“Attività esternalizzate”) del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1248.

Il Ministero ha, inoltre, chiarito che per distribuzione all'ingrosso si intende anche la **fornitura e vendita di medicinali veterinari autorizzati ai fini della fabbricazione di mangimi medicati agli operatori del settore dei mangimi**, riconosciuti per la produzione industriale dei mangimi medicati e prodotti intermedi.

Vendita diretta

L'articolo 23 del decreto - in continuità con l'articolo 70 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 - stabilisce che i **titolari di autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso** possono essere autorizzati alla vendita diretta di medicinali veterinari, esclusivamente nelle forme previste dal comma 2 del decreto, tra cui è contemplata la **vendita diretta di medicinali veterinari agli “operatori di stabilimenti in cui si allevano e si detengono professionalmente animali”**.

In proposito, il Ministero ha chiarito che la suddetta formula è riferita agli operatori degli stabilimenti a cui è consentita la detenzione di scorte ai sensi dell'articolo 32 del decreto.

Compatibilità della figura di responsabile di un magazzino di distribuzione all'ingrosso con farmacista in una parafarmacia

Per quanto riguarda l'attività di distribuzione all'ingrosso, l'articolo 17 del decreto prevede che la persona designata come responsabile del magazzino sia in possesso di laurea in Farmacia o in Chimica e tecnologia farmaceutica o in Chimica industriale e svolga la propria attività a carattere continuativo nella sede indicata nell'autorizzazione, con un orario compatibile con le necessità derivanti dalle dimensioni dell'attività di distribuzione espletata.

Il vigente decreto del Ministro della salute del 19 ottobre 2012 prevede, tra i “requisiti organizzativi” elencati nell'allegato 1, che per la vendita al dettaglio dei medicinali veterinari negli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sia garantita la presenza di uno o più farmacisti, abilitati

all'esercizio della professione e iscritti al relativo ordine professionale per tutto l'orario di apertura dell'esercizio commerciale.

Pertanto, i due ruoli sono compatibili qualora le suddette attività vengano espletati in orari non sovrapponibili e siano svolti da un farmacista. L'organizzazione di dette attività deve essere indicata nel documento di qualità di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/1248, tenuto a disposizione delle autorità territorialmente competenti.

La sussistenza o meno della compatibilità, quindi, viene valutata nell'ambito dei controlli da parte delle autorità territorialmente competenti.

Fornitura di ossigeno e gas medicinali

L'articolo 20 del decreto prevede disposizioni specifiche per la fornitura di ossigeno e di altri gas medicali. La fornitura dell'ossigeno e di altri gas medicali autorizzati per l'uso umano alle strutture di cura degli animali di cui all'articolo 33 del decreto, può essere effettuata secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219. A tal fine, i produttori e i distributori di ossigeno e di altri gas medicali, registrati nella banca dati centrale del Ministero della salute per l'acquisizione del codice identificativo univoco, richiedono il rilascio delle credenziali per l'accesso al Sistema Informativo Veterinario del Ministero della Salute (www.vetinfo.it), ai fini della registrazione della fornitura di ossigeno o di gas medicali, a seguito di una ricetta elettronica veterinaria.

Sul sito istituzionale del Ministero della salute sono pubblicate le Linee guida per la predisposizione e la trasmissione dei file alla banca dati centrale *Versione 5.11*, in base alle quali **non sono oggetto di trasmissione "le forniture di ossigeno autorizzato ad uso umano alle strutture di cura di animali adempiendo alle modalità di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 7 dicembre 2023, n. 218, poiché non c'è distinzione tra uso umano e veterinario. Il monitoraggio delle forniture è assicurato comunque dalla ricetta elettronica veterinaria"**.

Prescrizione

L'articolo 28 del decreto fissa in 30 giorni dalla data di rilascio la validità della ricetta veterinaria non ripetibile e in 6 mesi, con possibilità di utilizzo per un massimo di dieci volte, la validità della ricetta veterinaria ripetibile.

Con l'entrata in vigore del decreto, quindi, **decade la ricetta in triplice copia non ripetibile; ne consegue che tutti i medicinali autorizzati con la ricetta in triplice copia non ripetibile si intendono autorizzati con la ricetta non ripetibile.**

Il sistema informativo della tracciabilità recepisce dal 18 gennaio 2024 le nuove modifiche, mentre gli stampati di tali medicinali veterinari, inclusi quelli autorizzati con procedura centralizzata, saranno aggiornati alla prima variazione dell'AIC che abbia impatto sugli stessi, senza la necessità di presentare una variazione *ad hoc*.

Nello schema sulle tipologie di prescrizioni veterinarie e sulla relativa validità - riportato in calce alle istruzioni operative - sono riepilogati i termini di validità delle diverse tipologie di ricetta.

Si evidenzia inoltre che, come indicato dal Dicastero nel suddetto schema, **le nuove regole sulla ricetta elettronica veterinaria si applicano anche ai medicinali stupefacenti di cui alle sezioni B, C e D, con esclusione di quelli inseriti nella sezione A in relazione ai quali resta obbligatoria la ricetta cartacea a ricalco.**

Introduzione di medicinali da altri Stati membri e importazione da Paesi terzi

La nota chiarisce le procedure da seguire in caso di introduzione di medicinali veterinari da altri Stati membri ed importazioni di medicinali veterinari non immunologici da Paesi terzi (art.30 del decreto). Uno schema esemplificativo descrive: a) i casi in cui è necessaria un'autorizzazione o una semplice notifica; b) i casi in cui il medico veterinario può agire direttamente sotto la propria responsabilità senza ulteriori adempimenti rispetto alla prescrizione veterinaria.

Relativamente alla notifica di introduzione, al momento si ritiene sufficiente la presenza nel sistema di una REV per "Farmaco estero". Il Ministero implementerà la nuova sezione relativa alla ricetta elettronica veterinaria "Farmaco Estero" ed è previsto un aggiornamento dei moduli e servizi online per i casi in cui è richiesta un'autorizzazione ministeriale.

Sostituzione

Nelle more del completamento dell'elenco dei medicinali veterinari di riferimento e dei medicinali veterinari generici autorizzati all'immissione in commercio in Italia, di cui all'articolo 25, comma 4, del decreto, la sostituzione è consentita soltanto nei casi previsti dall'articolo 25, comma 2, del decreto medesimo (sostituzione da parte del farmacista con un medicinale veterinario generico o equivalente quando questo è economicamente più conveniente).

Sebbene tale nuova disposizione non preveda più l'assenso del veterinario, il Ministero ha chiarito che **in questa fase transitoria, nel sistema informativo della tracciabilità è stata mantenuta la notifica di avvenuta sostituzione da parte del farmacista. Tale notifica sarà eliminata in seguito alla predisposizione della lista dei medicinali generici e di quelli equivalenti.**

Campioni gratuiti

Il Ministero chiarisce che, in applicazione dell'articolo 119 del regolamento e dell'articolo 40 del decreto, i campioni gratuiti di medicinali veterinari possono essere consegnati **esclusivamente a un medico veterinario iscritto all'albo professionale.**

Nel caso di una struttura sanitaria di cura di cui all'articolo 33 del decreto, i campioni gratuiti possono essere consegnati anche a medici veterinari che non detengono scorte, purché la loro tracciabilità sia assicurata mediante il carico sulla scorta della struttura.

Il Ministero chiarisce, inoltre, che in quanto distribuiti per soli fini promozionali, i campioni gratuiti non rientrano nelle regole di tracciabilità dei medicinali veterinari ceduti ai sensi dell'articolo 37 del decreto.

Specifiche funzionalità del sistema informativo della tracciabilità saranno implementate in proposito.

IL SEGRETARIO
(Dr Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(Dr. Andrea Mandelli)



Roma, 27/02/2024

Ufficio: DAR/PF
Protocollo: 202400002507/A.G.
Oggetto: Schema D.Lgs. recante disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane (A.G. 121).

Circolare n. 14833

SS
8.4
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

**Schema di D.Lgs.. recante disposizioni in materia di
politiche in favore delle persone anziane**

Riferimenti: Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare: “*Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane*” (AG 121).

Con legge 33/2023, il Governo è stato delegato ad adottare uno o più decreti legislativi finalizzati a definire la persona anziana e a promuoverne l'autonomia, l'invecchiamento attivo e la prevenzione della fragilità. Come si ricorderà (cfr circolare federale n. [14354 del 27.3.2023](#)), nell'ambito di questo nuovo assetto delle politiche in favore della popolazione anziana, in più punti, è stato fatto esplicito riferimento alla rete delle farmacie territoriali. In particolare, nell'enunciare i principi guida per l'attuazione della riforma, la legge ha considerato l'apporto delle farmacie nella promozione e attuazione di interventi sanitari volti a garantire le persone anziane.

In attuazione delle deleghe legislative previste e disciplinate dagli articoli 3 (*Delega al Governo in materia di invecchiamento attivo, promozione dell'inclusione sociale e prevenzione della fragilità*), 4 (*Delega al Governo in materia di assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria per le persone anziane non autosufficienti*) e 5

Federazione Ordini Farmacisti Italiani

00185 ROMA – VIA PALESTRO, 75 – TELEFONO (06) 4450361 – TELEFAX (06) 4941093

CODICE FISCALE n° 00640930582

PEC: posta@pec.fofi.it e-mail: posta@fofi.it – sito: www.fofi.it

(Delega al Governo in materia di politiche per la sostenibilità economica e la flessibilità dei servizi di cura e assistenza a lungo termine per le persone anziane e per le persone anziane non autosufficienti), il Consiglio dei Ministri, lo scorso 25 gennaio, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che introduce misure specifiche per prevenire la fragilità delle persone anziane, per favorirne la salute e l'invecchiamento attivo.

In particolare, il provvedimento, ora all'esame del Parlamento per l'espressione del previsto parere, promuove strumenti di sanità preventiva e di telemedicina presso il domicilio delle persone anziane (art. 9) e introduce misure volte a contrastarne l'isolamento e la deprivazione relazionale e affettiva, a favore del mantenimento delle capacità fisiche, intellettive e sociali (artt. 11-14).

Inoltre, nell'ambito dei punti unici di accesso (PUA) – ossia delle strutture attraverso le quali il Servizio sanitario nazionale e gli ATS garantiscono alle persone in condizioni di non autosufficienza l'accesso ai servizi sociali e ai servizi sociosanitari - è assicurata alle persone anziane la possibilità di ottenere una valutazione multidimensionale per l'erogazione dell'orientamento e del sostegno informativo destinati a favorire il pieno accesso agli interventi e ai servizi sanitari, sociali e sociosanitari (art. 10).

In materia di assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria per le persone anziane non autosufficienti, il provvedimento intende riordinare, semplificare, coordinare e rendere più efficaci una serie di interventi integrati di tipo sanitario e socioassistenziale, aggiuntivi rispetto alle prestazioni già fornite dal Servizio sanitario nazionale. E' prevista, tra l'altro, la "Valutazione multidimensionale unificata" (VMU) di base, a livello nazionale, per l'orientamento della persona anziana e la determinazione della condizione di non autosufficienza e del relativo stato di bisogno assistenziale (art. 27).

Inoltre, sono introdotti:

- l'offerta integrata di assistenza e cure domiciliari finalizzata all'erogazione a domicilio di interventi caratterizzati da un livello di intensità e complessità assistenziale variabile nell'ambito di specifici percorsi di cura e di un progetto di assistenza individuale integrato (art. 29);
- la previsione di servizi residenziali e semiresidenziali socioassistenziali e sociosanitari (artt. 30 e 31);
- il potenziamento delle reti locali delle cure palliative (art. 32).

Nell'ambito del quadro sopra illustrato è espressamente contemplato il ruolo della rete delle farmacie territoriali in coerenza con quanto previsto dal D.Lgs. 153/2009. In particolare, le farmacie sono coinvolte nell'attuazione dei seguenti interventi:

- erogazione degli interventi di sanità preventiva (e telemedicina) presso il domicilio dei soggetti interessati secondo modalità che saranno individuate con decreto del Ministro della Salute di concerto con il MEF e il Ministro per le disabilità, sentito il CIPA, previa intesa in sede di Conferenza unificata (art. 9, commi 2 e 4);

- partecipazione, in concorso con gli altri soggetti che gestiscono servizi pubblici essenziali, nonché con la rete dei servizi sociali e nell’ambito della rete dei servizi sanitari, al processo di implementazione dei servizi di comunità che operano secondo logiche di rete e di sussidiarietà orizzontale per contrastare l’isolamento relazionale e la marginalizzazione delle persone anziane non autosufficienti e delle loro famiglie (art. 25, comma 2);
- integrazione e attuazione dei LEPS con i LEA, in concorso con l’insieme dei servizi di comunità e prossimità (art. 25, comma 3);
- segnalazione ai fini della valutazione multidimensionale unificata (art. 27, comma 4, in base al quale la VMU è effettuata - su richiesta dell’interessato o su segnalazione della rete ospedaliera, delle farmacie, dei comuni e degli ambiti territoriali sociali - dal medico di medicina generale ovvero dal medico di una struttura del Servizio sanitario nazionale, che indirizza l’interessato al PUA).

*

Le Camere dovranno esprimersi sull’atto entro il 1 marzo 2024. Sarà cura della Federazione fornire ogni utile aggiornamento sull’iter di adozione definitiva del provvedimento.

IL SEGRETARIO
(Dr Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(Dr. Andrea Mandelli)



Torino, 01 marzo 2024

Gentili Associati/Iscritti,

STELLANTIS EUROPE Vi riserva nel mese di **MARZO 2024**, condizioni commerciali vantaggiose su un'ampia gamma di modelli anche elettrificati e le soluzioni innovative più adatte alle esigenze della clientela Business.

Le **promozioni (*)** sono **ATTIVABILI ONLINE** oppure **RIVOLGENDOVİ ALLA RETE AUTORIZZATA DI CONCESSIONARIE** presenti sul territorio.

I **nostri esperti** sono a Vostra disposizione anche telefonicamente per aiutarVi a personalizzare la soluzione di acquisto più adatta alle Vostre esigenze o anche solo per assisterVi nella navigazione online.

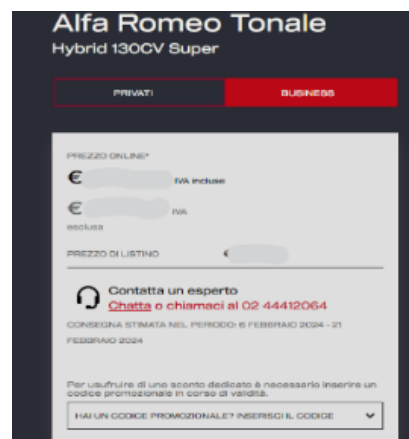
Il servizio è attivo dal **lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:00 ed il sabato dalle 10:00 alle 18:00**

al seguente numero ☎ **02-444.12** seguito da:

Digitare	BRAND
064	Fiat
065	Abarth
066	Jeep
067	Alfa Romeo
115	Lancia

Per la navigazione online è necessario attenersi a queste indicazioni:

- configurare la vettura
- procedere con ordine (anche solo per visualizzare un preventivo) entrando nella sezione BUSINESS
- inserire il codice promo



Cordialità

(*) Le promozioni si basano su una Convenzione stipulata con le Associazioni che aderiscono agli Accordi Quadro Nazionali. Rivolgersi all'Associazione di appartenenza per verificare quale documentazione probatoria è richiesta. Stellantis si riserva il diritto di ritirare la Convenzione qualora le promozioni vengano usufruite da soggetti esterni alle Associazioni aderenti e non aventi i regolari requisiti richiesti.

CONDIZIONI ACCORDI QUADRO NAZIONALI - MESE MARZO 2024

BRAND	COME ACCEDERE AGLI SCONTI	MODELLI FIAT	Sconto %*	Versioni escluse	Azione Extra *
 CLICCA SUL LOGO PER PREVENTIVI/ORDINI/SHOP ONLINE INSERIRE CODICE PROMO: AQNFIAT AQN600MH (per 600MHEV) AQNTIPODS (per TIPO alimentazione diesel) AQNTIPOBZ (per TIPO alimentazione benzina)  oppure RIVOLGITI ALLA CONCESSIONARIA PIU' VICINA  CONTATTA UN ESPERTO al 02-444.12.064 da lunedì a venerdì 09:00-19:00 - sab 10:00-18:00		PANDA	15,0%		
		500 (modello 312)	17,0%		
		Nuova 500 (modello 332 -Elettrica)	8,0%		
		500X	18,0%		
		TIPO alimentazione Diesel	18,0%		
		TIPO alimentazione Benzina	16,0%		
		Ulysse bev (Elettrica)	12,0%		
		Doblò bev (Elettrica)	6,0%		
		600 MHEV	9,0%		
		600 bev (Elettrica)	6,0%		
N.B.: Tutti i telai fatturati con data antecedente al 01/09/2023 non beneficeranno di alcuna iniziativa commerciale.					
BRAND	COME ACCEDERE AGLI SCONTI	MODELLI ABARTH	Sconto %*	Versioni escluse	Azione Extra *
 CLICCA SUL LOGO PER PREVENTIVI/ORDINI/SHOP ONLINE INSERIRE CODICE PROMO: AQNABARTH  oppure RIVOLGITI ALLA CONCESSIONARIA PIU' VICINA  CONTATTA UN ESPERTO al 02-444.12.065 da lunedì a venerdì 09:00-19:00 - sab 10:00-18:00		595/695	12,0%		
		500e	6,0%	500e Cabrio: 332.A23	
N.B.: Tutti i telai fatturati con data antecedente al 01/09/2023 non beneficeranno di alcuna iniziativa commerciale.					
BRAND	COME ACCEDERE AGLI SCONTI	MODELLI LANCIA	Sconto %*	Versioni escluse	Azione Extra *
 CLICCA SUL LOGO PER PREVENTIVI/ORDINI/SHOP ONLINE INSERIRE CODICE PROMO: AQNLANCIA  oppure RIVOLGITI ALLA CONCESSIONARIA PIU' VICINA  CONTATTA UN ESPERTO al 02-444.12.115 da lunedì a venerdì 09:00-19:00 - sab 10:00-18:00		YPSILON MY21 e MY23	14,0%		
		YPSILON MY24	15,0%		
N.B.: Tutti i telai over 180gg non beneficeranno di alcuna iniziativa commerciale.					
BRAND	COME ACCEDERE AGLI SCONTI	MODELLI ALFA ROMEO	Sconto %*	Versioni escluse	Azione Extra *
 CLICCA SUL LOGO PER PREVENTIVI/ORDINI/SHOP ONLINE INSERIRE I CODICI PROMO: AQNALFAROMEO AQNTONALEPHEV (per Tonale PHEV) TONALEALTOGAMMAAQN (per 622 VERSIONI:RFL.0,DFL.0,RF2.0, MFG.1(OPT B1C),MFH.1 (OPT B1C),MF2.1 (OPTB1C),TFH.1  oppure RIVOLGITI ALLA CONCESSIONARIA PIU' VICINA  CONTATTA UN ESPERTO al 02-444.12.067 da lunedì a venerdì 09:00-19:00 - sab 10:00-18:00		TONALE 622	9,0%	622: (622.EFK.0, 622.EFL.0, 622.RFL.0, 622.DFL.0, 622.RF2.0, 622.MFG.1 (opt B1C), 622.MFH.1 (opt B1C), 622.MF2.1 (opt B1C), 622.TFH.1)	
		TONALE 622 (versioni: RFL.0-DFL.0-RF2.0-MFG.1 (OPT B1C)-MFH.1 (OPT B1C)-MF2.1(OPTB1C)-TFH.1	11,0%		
		TONALE PHEV 638	9,0%	Speciale 638.HER.0	
		GIULIA	13,0%	620.8RU	
		STELVIO	13,0%	630.8AU	
Nota bene: Tutti i telai over 180gg non beneficeranno di alcuna iniziativa commerciale ad eccezione di Tonale Phev per la quale vale il limite di anzianità di 180gg.					
BRAND	COME ACCEDERE AGLI SCONTI	MODELLI JEEP	Sconto %*	Versioni escluse	Azione Extra *
 CLICCA SUL LOGO PER PREVENTIVI/ORDINI/SHOP ONLINE INSERIRE I CODICI PROMO: AQNJEEP WALLBOXJEEPAQN (per Avanger Bev)  oppure RIVOLGITI ALLA CONCESSIONARIA PIU' VICINA  CONTATTA UN ESPERTO al 02-444.12.066 da lunedì a venerdì 09:00-19:00 - sab 10:00-18:00		609 RENEGADE ICE/MHEV	16,5%		
		687 RENEGADE PHEV	12,5%	687.O6T.3	
		619 AVENGER ICE/MHEV	6,0%		
		420 AVENGER BEV	5,0%	420.A2E.0	WALL BOX OMAGGIO -Valore 580€ (Escluso 420.A2E.0)
		686 COMPASS ICE/MHEV	17,5%	686.R2H.3	
		689 COMPASS PHEV	13,5%	689.S6K.3	
		688 WRANGLER	9,5%		
		685 WRANGLER ICE	7,5%	alternativo a fin 50&50	
		424 GRAND CHEROKEE	8,0%		
N.B.:Tutti i telai fatturati con data antecedente al 1/09/2023 non beneficeranno di alcuna iniziativa commerciale.					
BRAND	COME ACCEDERE AGLI SCONTI	MODELLI FIAT PROFESSIONAL	Sconto %*	Versioni escluse	Azione Extra *
 CLICCA SUL LOGO PER PREVENTIVI PROMOZIONE ATTIVABILE SOLO IN CONCESSIONARIA RISERVATA AI SOLI POSSESSORI DI PARTITA IVA  RIVOLGITI ALLA CONCESSIONARIA PIU' VICINA		PANDA VAN-519	10,5%		
		FIORINO-225	21,0%		Extra eu 1300 in caso di permuta/ rottamazione
		DOBLO' VAN ICE -510 serie 0-1	11,5%		Extra 2% in caso di permuta/ rottamazione
		DOBLO' VAN ICE -510 serie 2	11,0%		Extra 2% in caso di permuta/ rottamazione
		DOBLO' VAN BEV -511 serie 0-1	7,0%		
		DOBLO' VAN BEV -511 serie 2	7,0%		
		SCUDO ICE-506 serie 1	13,5%		Extra 2% in caso di permuta/ rottamazione
		SCUDO ICE-506 serie 2	13,5%		Extra 2% in caso di permuta/ rottamazione
		SCUDO BEV-507 serie 1	9,0%		
		SCUDO BEV-507 serie 2	9,0%		
		DUCATO 290/295 (serie 8 e 9)	20,5%	M1/M2	Extra 2% in caso di permuta/ rottamazione
		DUCATO EASY PRO-290 (serie 7)	12,0%		Extra 2% in caso di permuta/ rottamazione
		DUCATO 290/295 serie 2	20,0%		Extra 2% in caso di permuta/ rottamazione
		E_DUCATO-505 serie 7	15,5%	M1/M2	
		E_DUCATO-505 serie 2	11,0%		
N.B.:Tutti i telai fatturati con data antecedente al 1/10/2023 non beneficeranno di alcuna iniziativa commerciale.					

*Si applicano al Listino della vettura base + eventuali optional (esclusa Iva e Messa in Strada).Sconti e azioni extra ivi descritte possono essere soggette ad ulteriori condizioni/vincoli che verranno comunicate dai concessionari al momento dell'acquisto della vettura